

S. 39/17



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Napoli, sezione prima civile, nelle persone dei magistrati:

dott. Maria Rosaria Cultrera

Presidente

dott. Marianna Lopiano

Consigliere

dott. Antonio Lepre

Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n. **3685/2013** del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, aventi ad oggetto "Altre controversie di diritto amministrativo"

TRA

Ente Parco Regionale Dei Monti Piacentini (P. iva: 95036600633) con sede in Nusco (AV) in persona del legale rapp.te, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello, dall'avv. Maurizio Balletta/del foro di Benevento, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n. 142 (4) *BLL HRZ 68T09A783U*

Appellante

E

Vece Donato (C.F.:VCE DNT48T10A023C), rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Raimo, giusta procura a margine dell'atto di comparsa di costituzione e risposta, e con lui elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Colli Aminei n.68

Appellato

Conclusioni: come da verbali e atti di causa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto storico e processuale

Con atto di citazione notificato in data 17.3.2010, Donato Vece conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi l'Ente Parco Regionale dei Monti Piacentini in p.l.r.p.t., perché accertasse il diritto di tutelare la sua opere pubblicata in data 1986 dal titolo "L'alta Via dei Monti

Piacentini" e condannasse l'Ente Parco al risarcimento dei danno patrimoniali e non, per danno emergente e lucro cessante, subiti per il plagio della propria opera, in quanto i sentieri riportati nella detta opera dell'Ente Parco erano una palese ripetizione di quelli descritti dal Vece nella propria opera.

In particolare, il Vece ha sostenuto che la violazione dei suoi diritti sarebbe avvenuta in seguito alla pubblicazione del "*Il Libro dei Sentieri*" edito nel 2000 a cura dell'Ente Parco, in ragione dell'evidente plagio posto in essere con tale pubblicazione della propria opera.

Precisamente, quindi, sulla base di queste premesse il Vece rassegnava le seguenti conclusioni:

- a) *"voglia l'adito Tribunale: -accertare e dichiarare che l'attore ha diritto di tutelare, ai sensi della L. 633/44 e successive integrazioni e modificazioni, la propria opera pubblicata in data 1986 col titolo "L'Alta Via dei Monti Picentini", edita a cura della Pro Loco di Acerno";*
- b) *"accertare e dichiarare che il testo "Libro dei Sentieri" edito nel 2009 a cura del Parco dei Monti Picentini costituisce plagio della citata opera redatta dal dott. Donato Vece, per i motivi di cui in premessa; -per l'effetto condannare il convenuto Parco dei Monti Picentini al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, per danno emergente e lucro cessante, subiti dall'attore in conseguenza del plagio della propria opera; danni da quantificarsi in corso di causa in base alle declaratorie a farsi, ovvero in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto, o in subordine nella misura che sarà determinata dal Tribunale in via equitativa";*
- c) *condannare altresì il convenuto ente Parco ad apporre sull'opera "Libro dei sentieri" le indicazioni che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa e comunque, ai sensi dell'art. 166 della citata disposizione normativa, sia ordinato al convenuto che la emanata sentenza venga pubblicata, per la sola parte dispositiva, in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente"*

h

Alla prima udienza di comparizione si costituiva l'Ente Parco, contestando la domanda attorea e deducendo la inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa; l'Ente ha, in particolare, sostenuto che l'opera del Vece non avesse diritto ad autonoma tutela del diritto d'autore ai sensi della vigente normativa e che comunque nessun plagio fosse rinvenibile nella descrizione dei sentieri formulata con la guida pubblicata nel gennaio del 2009; ha quindi chiesto il rigetto della domanda e la condanna alle spese.

Nel corso della fase istruttoria sono stati escussi i testi indicati dalle parti ed espletata CTU per l'accertamento delle violazioni del diritto d'autore denunciato con citazione. Trattenuta in decisione, la causa è stata decisa con la sentenza n. 164/13 resa dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi il 28/3/13, pubblicata il 3/4/13.

Il Tribunale accoglieva la domanda per l'effetto:

- dichiarava che il testo "*Il Libro dei Sentieri*" edito nel 2009 a cura dell'Ente Parco dei Monti Piacentini costituiva plagio dell'opera redatta da Vece Donato, edita in data 1986 col titolo "*L'Alta Via dei Monti Piacentini*" a cura della Pro Loco di Acerno;
- disponeva l'apposizione sul testo della dicitura riportante il fatto che tale opera dell'Ente Parco riportava i 17 sentieri naturalistici descritti nella monografia redatta da dal Vece;
- ordinava ai sensi dell'art. 166 , L. n. 633/1941 la pubblicazione del dispositivo della sentenza su un giornale a spese del=Ente Parco;
- rigettava la domanda di risarcimento danni patrimoniali e non, per danno emergente e lucro cessante, perché rimasta priva di riscontro probatorio;
- condannava la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese di ctu e di lite, liquidate in complessivi € 1750,00, otre accessori come per legge.

In particolare, il tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi rilevava che:

- dall'elaborato peritale risultava il plagio, atteso che dalla consulenza risultava che "*dal confronto dei sentieri descritti dal dott. Vece con quelli descritti nella pubblicazione edita dal Parco risulta che parzialmente, tranne in qualche caso, sono stati riportati dall'Ente Parco*" i medesimi

- sentieri; sempre dall'elaborato peritale, poi, risultava che *"alcuni sentieri, il 5,9,13 e 14 sono stati riportati quasi integralmente nell'opera dell'Ente Parco"*;
- escludeva la fondatezza della eccezione dell'Ente Parco, secondo cui il Vece si era limitato a trascrivere nella sua opera dati *ex aliunde* reperiti, il che ne avrebbe escluso la originalità, poiché – secondo il giudice di prime cure – *"dall'esame della monografia emergono descrizioni complete dei sentieri arricchite da suggerimenti, precauzioni da adottare, accorgimenti....etc tali da potersi ritenere che si tratti di opera rientrante tra quelle per requisiti di originalità, di compiutezza espressiva, di apporto creativo innovativo, godono della tutela prevista dalla vigente L. n. 633/1941 in materia di diritto di autore"*;
 - rigettava, altresì, l'ulteriore eccezione di insussistenza sollevata dall'Ente Parco fondata sul punto che la opera contestata descriveva 84 itinerari a fronte dei 11 riprodotti dall'opera del Vece; ed, invero, a tal proposito, il Tribunale motivava, rilevando che il plagio deve ritenersi sussistente anche quando si sia limitato ad una parte dell'intera opera.

Con atto di citazione notificato in data 10.09.2013, l'Ente Parco ha proposto appello avverso la predetta sentenza.

In data 19.12.2013, si è costituita Donato Vece, chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza del 22.1.2014, la Corte di Appello si riservava sulla richiesta di sospensiva e con ordinanza del 14.02.2014, rigettava la istanza e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.01.2015.

La causa, infine, era trattenuta dalla Corte in decisione all'udienza del 28.09.2016, previa fissazione dei termini di giorni sessanta e giorni venti per le memorie conclusionali e di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

La decisione

Il gravame va scrutinato in primo luogo sotto il profilo della sua ammissibilità. Tale verifica va condotta alla luce della novella intervenuta per effetto dell'art. 54 del D.L. 83/2012 convertito (con modifiche) in L. 134/2012 e che ha condotto alla riscrittura dell'art. 342 c.p.c., valevole per gli appelli introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno

f

successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. è il seguente:

"l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena d'inammissibilità:

- 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;*
- 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione".*

La precedente formulazione dell'art. 342, co. I, c.p.c. era invece la seguente: *"l'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte dall'art. 163".*

Con riferimento al precedente testo dell'art. 342 c.p.c., la giurisprudenza ha affermato che affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Sez. U, Sentenza n. 23299 del 09/11/2011). Ha inoltre precisato che il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dovendo essere esso valutato alla luce della specificità della motivazione, sicché -in caso di sentenza motivata genericamente- i motivi di appello potrebbero sostanzarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice (Sez. L, Sentenza n. 4068 del 19/02/2009; Sez. 3, Sentenza n. 17960 del 24/08/2007).

Secondo un primo orientamento interpretativo del nuovo art. 342 c.p.c., l'indicazione dei motivi richiesta dalla norma, pur dopo la novella introdotta dall'art. 54, L. n. 134 del 2012, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto un'esposizione chiara ed univoca

f

sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice (cfr. Corte di Appello di Genova, sezione quarta, sentenza del 9.4.2013). In sostanza, il nuovo art. 342 c.p.c. avrebbe ribadito i principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza in tema di specificità dei motivi di appello.

Questa interpretazione non appare però condivisibile perché se il legislatore, con la modifica normativa in esame, avesse voluto meramente confermare il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento al testo previgente dell'art. 342 c.p.c. a proposito del requisito della specificità dei motivi di appello, non vi sarebbe stata alcuna ragione di procedere all'intervento di riforma con decretazione d'urgenza, per di più eliminando l'espresso riferimento proprio a detta specificità. D'altra parte, proprio la relazione al D.L. che ha introdotto la modifica offre all'interprete un prezioso orientamento per interpretare la novella, laddove segnala che *"la proposta è volta a migliorare l'efficienza delle impugnazioni sia di merito che di legittimità che allo stato violano pressoché sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo, causando la maggioranza dei conseguenti indennizzi disciplinati dalla Legge 89/2001 (Legge Pinto) con conseguente incidenza diretta sulla finanza pubblica"*. Sicché appare agevole dedurre che l'intento del legislatore è stato quello di imporre all'appellante l'onere di redigere l'atto di appello senza considerazioni superflue o non pertinenti, in modo che, pur senza inutili formalismi, il giudice di appello sia messo in condizione di percepire immediatamente e chiaramente qual è la decisione richiesta, quali sono le parti della sentenza da modificare, quali sono gli errori di fatto e di diritto che si imputano al primo giudice, quali sono i pertinenti elementi di fatto e di diritto, nonché le risultanze istruttorie e/o documentali, che supportano l'istanza di modifica della sentenza appellata, senza che il giudice di appello sia costretto a defatiganti e dispersive ricerche tra gli atti ed i verbali del giudizio di primo grado delle circostanze in ipotesi non adeguatamente valutate dal giudice di prime cure. In sostanza, il legislatore vuole evitare perdite di prezioso tempo del giudice di appello nella convinzione che anche questo possa concorrere ad assicurare l'effettività del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.



Il che, ovviamente, non vuol dire che il giudice di appello sia esonerato dal dovere di verificare la concreta rispondenza della ricostruzione operata dall'appellante agli elementi acquisiti in corso di causa. Si vuole invece dire che l'atto di appello deve avere un contenuto che si presenti, in base ad un giudizio ex ante, idoneo a condurre a conclusioni diverse da quelle contenute nella sentenza impugnata. Solo in questo caso, il giudice di appello dovrà esaminare la fondatezza del gravame controllando, alla luce degli atti del giudizio di primo grado, la correttezza della ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante. In questa prospettiva, si è detto condivisibilmente che il nuovo atto di appello assumerebbe un aspetto contenutistico assimilabile a quello della sentenza, ossia dovrebbe possedere il requisito dell'autosufficienza. Così, ad es., nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia apoditticamente (cioè con motivazione solo apparente) rigettato la domanda in quanto non suffragata dalle risultanze istruttorie, senza dar conto delle medesime, l'appellante non potrà limitarsi a denunciare che, invece, la prova acquisita al giudizio provava il suo assunto, demandando al giudice di appello l'onere di esaminare e spiegare perché il materiale istruttorio fosse favorevole o meno all'appellante. Questo era possibile nella vigenza del vecchio testo dell'art. 342 c.p.c. perché secondo l'interpretazione della giurisprudenza la specificità dei motivi di appello andava correlata alla specificità della motivazione, sicché -in caso di sentenza motivata genericamente- i motivi di appello potevano sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice. Viceversa, tenuto conto dell'attuale formulazione dell'art. 342 c.p.c., l'appellante dovrà farsi carico di esaminare criticamente il materiale istruttorio acquisito al giudizio e dimostrare che esso supporta il suo assunto. Depone in tal senso la circostanza che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. richiede che l'atto di appello sia "motivato". Pur confermando (implicitamente) la specificità dei motivi, già prevista anteriormente alla riforma, la nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. non è semplicemente espressione del medesimo requisito con una terminologia differente; si chiede ora qualche cosa di più: a carico della parte vi è ora l'onere di redazione di un atto che non sia solo elencazione di critiche e pretese ma che, similmente ad una sentenza, legghi nella motivazione le



premesse in fatto e la soluzione in diritto, tenuto conto delle risultanze istruttorie.

La specificità dei motivi di appello resta perciò requisito necessario di ammissibilità dell'appello ma non è più sufficiente. Per questo motivo l'atto di appello deve mettere bene in evidenza:

- il profilo volitivo (deve cioè indicare le parti che si intendono appellare. Non è necessaria la trascrizione letterale della sentenza, essendo sufficiente riassumere l'iter argomentativo e la conclusione confutata);
- il profilo censorio (deve cioè precisare gli specifici errori di fatto e/o di diritto che si imputano alla sentenza);
- il profilo di causalità (deve cioè mettere in evidenza la rilevanza degli errori denunciati ai fini della modifica della decisione impugnata);
- il profilo argomentativo (deve cioè segnalare le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto e/o all'applicazione/interpretazione delle norme compiute dal giudice di primo grado, con la chiara indicazione degli argomenti a sostegno della diversa soluzione prospettata, ivi compreso - quando necessario - l'esame critico degli specifici elementi probatori acquisiti al giudizio di cui occorre dimostrare l'idoneità a sorreggere la riforma della sentenza appellata).

Deve, poi, osservarsi che, in ogni caso, anche vigente la vecchia formulazione dell'art. 342 cpc, la giurisprudenza richiedeva che l'atto di appello fosse del tutto chiaro in ordine alla esposizione delle ragioni di fatto e diritto fondanti l'atto di gravame (Cassazione civile, sez. III, 11/10/2006, n. 21745: *"Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base*

*

dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure".

Ebbene, riportando i principi elaborati nel caso in esame, discende inevitabilmente l'inammissibilità dell'atto di gravame, in quanto:

- a) nell'atto di appello non sono riportati in modo chiaro e analitico i fatti storici su cui ha deciso il Tribunale: ed, invero, l'atto di appello esordisce, sub primo motivo di impugnazione affermando che *"l'impugnata sentenza è erronea ed illegittima nella parte in cui ha ritenuto l'opera del Vece del 1996 tutelabile ai sensi delle disposizioni in materia di diritto d'autore"* : nulla è detto su quale sia l'opera dell'Ente appellante, come sia composta, cosa specificamente descrive e quale sia invece l'opera del Vece e cioè le caratteristiche dell'una o dell'altra; l'appellante prosegue poi nei motivi di appello, dando per scontata e come per già conosciuta e descritta la vicenda storica, fattuale e processuale oggetto del giudizio di primo grado;
- b) sempre a riprova dell'assoluta genericità dei fatti come riportati, l'appellante neppure indica il titolo delle due opere, le dimensioni delle stesse, l'ampiezza dell'una o dell'altra: in definitiva, ai fini della decisione del gravame, la Corte dovrebbe in via del tutto autonoma ripercorrere l'intero iter processuale, muovendo dall'atto di citazione di primo grado senza la lettura del quale la fattispecie è del tutto incomprensibile nei suoi dettagli specifici;
- c) si afferma che oggetto della domanda di tutela in primo grado sarebbe stata solo ed esclusivamente la cartografia allegata alla monografia del Vece, laddove dalla lettura della sentenza risulta inequivocabilmente che oggetto della tutela è stata l'intera opera intellettuale;
- d) l'atto di gravame si presenta anche intimamente contraddittorio, atteso che, per un verso, si afferma che l'opera del Vece di certo non si esaurisce nella rappresentazione cartografica dei sentieri (cfr. pag. 2 dell'atto di appello dove testualmente si dà atto che il Vece - pur usando un format tipico delle guide di trekking - avrebbe non di meno raccolto e descritto i dati raccolti e cioè appunto i sentieri di montagna); mentre,



per altro verso, si afferma che l'appellato si sarebbe limitato ad una mera riproduzione grafica dei sentieri;

- e) sempre in sede di comparsa conclusionale si contesta la decisione, contestando che non può considerarsi atto creativo evidenziare "con un tratto scuro i sentieri già riportati nella cartografica ufficiale dello Stato redatta dall'IGM": elemento di fatto anch'esso del tutto taciuto nell'atto di gravame;
- f) il tribunale fa specifico riferimento alla ctu dove si dà atto che alcuni sentieri descritti nel libro del Parco sarebbero coincidenti come descrizione con quelli descritti dal Vece: sul punto, tuttavia, nessuna specifica argomentazione oppone controparte, limitandosi a ribadire che i sentieri erano già descritti in cartografie ufficiali, laddove è evidente che il tribunale considera la descrizione dei sentieri come frutto di originalità e creatività, non facendo coincidere l'opera con la mera redazione di una cartografia;
- g) a fronte ancora delle argomentazioni del tribunale secondo cui l'opera del Vece è ricca di suggerimenti, precauzioni di adottare, accorgimenti e così via nulla obietta di specifico l'Ente appellante che, ancora una volta del tutto genericamente, si limita a negare tali circostanze invocando un confronto tra l'opera del Vece e la cartografia ufficiale: ma ancora una volta la contestazione non si fonda su un analitico esame dei singoli sentieri come descritti nel libro del Vece e come invece, riprodotti in altri scritti o similari da cui potersi desumere il fatto che il Vece si sia limitato ad una mera trasposizione di notizie riprese altrove;
- h) con riferimento ai sentieri 5,9,13 e 14 il tribunale afferma che essi come rappresentati dal Vece sono stati riportati quasi integralmente nell'opera dell'Ente Parco: anche con riferimento a tali sentieri, tuttavia, l'appello è generico atteso che non ricostruisce sentiero per sentiero quali sarebbero state le descrizioni di cui all'opera del Vece e quali quelle dell'Ente Parco, sì da contestualizzare in modo preciso e concreto cosa diceva la prima monografia e cosa l'opera dell'Ente Parco.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al vigente regolamento del Ministero della Giustizia



(emanato con d.m. n. 55 del 10 marzo 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2014, in vigore, ex art. 29, dal giorno seguente alla sua pubblicazione e da utilizzare, ai sensi dell'art. 28, per le liquidazioni dei compensi dei difensori successive all'entrata in vigore di tale testo normativo) ed in proporzione al valore ed alla complessità giuridica della controversia, nonché in ragione dell'attività difensiva effettivamente espletata.

A norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti - come quello qui deciso - in data successiva al 30 gennaio 2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis: in tal caso il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Ente Parco Regionale dei Monti Piacentini avverso la sentenza n. 164/13 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi nei confronti di Vece Domenico così provvede:

a) dichiara inammissibile l'appello;



b) condanna l'Ente Parco Regionale dei Monti Piacentini al pagamento, in favore di Donato Vece, delle spese processuali, liquidate in € 1618,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso del 15% per spese generali;

dà atto della sussistenza dei presupposti per l'operatività dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012.

Napoli, 30.11.2016

Il Consigliere est.

(Antonio Lepre)



Il Presidente

(Maria Rosaria Cultrera)

